## Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. <u>1300</u>	/2018 del _	ULIV	201	_ Pos	. Co	ll. e (	Coord. n	. 3		
0 44 D	1 1 1		1.	1 .						

2 1 CEN 2019

Oggetto : Decorrenza del decreto di determinazione del compenso da attribuire ai componenti del collegio dei revisori dei conti degli EE.RR.SS.UU. della Sicilia

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati (rif. nota prot. n. 96996 del 14.12.2018)

Con la nota a margine segnata il Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale rappresenta che con D.A. n. 6562 del 21 novembre 2018 è stato determinato il compenso dei componenti del collegio dei revisori degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario operanti in Sicilia e chiede di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio sul termine di decorrenza delle disposizioni emanate.

L'odierna richiesta segue una precedente consultazione (che viene richiamata dal Dipartimento richiedente) in merito alla "normativa applicabile alla determinazione dei compensi" predetti.

Nel merito delle questioni sollevate, in sintesi questo Ufficio, con parere prot. n. 2473/170/11/2017, ha osservato che i compensi de quibus "sono stati ...determinati ...con la legge istitutiva degli stessi (ndr. EE.RR.SS.UU.), attraverso un rinvio alle disposizioni statali, oggi abrogate, e, successivamente dalle norme di carattere finanziario che hanno dettato un regime generale per gli enti vigilati che usufruiscono di trasferimenti da parte della Regione" e che, pertanto, "non risulta chiarito l'utilizzo" nei confronti dei medesimi enti della normativa che, invece, si applica ai collegi dei revisori delle Istituzioni scolastiche



statali.

Infine, nel citato parere, è stato rilevato, nel novero delle norme generali che si applicano anche agli EE.RR.SS.UU., il divieto di incrementare i compensi degli organi previsto dal comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010.

2. Preliminarmente si osserva che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a rendere pareri su quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare, e non anche a rendere indicazioni operative o ad effettuare approfondimenti su scelte la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione ascritti agli organi di amministrazione attiva.

Tuttavia, al fine di consentire ogni utile valutazione e determinazione finalizzata all'adozione degli atti di esclusiva competenza, lo scrivente ritiene di dover ribadire la normativa cui soggiace la determinazione dei compensi di cui in oggetto.

La legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, istitutiva degli EE.RR.SS.UU., all'art. 17 (Indennità) nel determinare i compensi degli organi, specifica che "Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88".

Dal tenore della norma regionale si evince che la stessa ha operato un rinvio recettizio statico alle disposizioni statali. Trattandosi di un rinvio non dinamico, la norma statale testè richiamate continua a esplicare efficacia nonostante la sua successiva abrogazione.

In vigenza della l.r. n. 20/2002 il parametro di riferimento per la determinazione degli odierni compensi è, pertanto, l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

Ugualmente trovano applicazione le altre norme regionali richiamate nella precedente richiesta di parere, segnatamente l'art. 17 della lr. n. 11/2010 (con il decreto presidenziale 20 gennaio 2012) e l'art. 59 della l.r. n. 16/2017.

Trattasi di misure di contenimento della spesa che non intervengono né incidono sulle norme che, in tempi e modi diversi, hanno stabilito la misura dei compensi da attribuire agli organi degli enti sottoposti a controllo e vigilanza che usufruiscono di trasferimenti da parte dell'Amministrazione regionale, se non per fissarne un tetto massimo.

Con la conseguenza che i corrispettivi rimangono determinati dalle norme vigenti per ogni singolo ente nei limiti degli importi omnicomprensivi fissati con le richiamate leggi regionali nn. 11/2010 e 16/2017.

Infine si conferma il divieto di incremento dei compensi già stabiliti discendente dal già citato art. 17, comma 6, della legge regionale n. 11/2010.

3. Ciò premesso se non risulta chiarito, come evidenziato nella precedente consultazione, l'utilizzo nei confronti degli EE.RR.SS.UU. delle disposizioni che si applicano ai collegi dei revisori delle istituzioni scolastiche statali, ugualmente non risultano esplicitati nel decreto assessoriale, trasmesso con la nota che si riscontra, i parametri normativi utilizzati per la determinazione dei compensi in oggetto, ove si escludano le citate disposizioni di contenimento della spesa correttamente richiamate quali fonti di riferimento per la (sola) definizione del limite massimo e la dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni, in materia, vigenti.

Laddove, a motivo della mancata emanazione del regolamento al quale fa rinvio l'art. 13 del D.Lgs. n. 88/1992 - circostanza che si rimette alle verifiche del Dipartimento richiedente e a cui in ipotesi sembrerebbero da ricondurre i dubbi sulla normativa applicabile - vi fosse una lacuna normativa tale da impedire l'individuazione dei parametri di riferimento per la determinazione dei compensi *de quibus*, in disparte dal possibile ma spesso arduo ricorso a meccanismi ermeneutici di analogia, si determinerebbe la necessità di un intervento normativo.

In tal caso si suggerisce di attivare le iniziative utili a tal fine, nel cui ambito potrebbe anche trovare soluzione l'avvertita necessità di definire un termine di decorrenza.

Ad ogni modo, in linea generale sulla questione relativa al termine di decorrenza, oggetto della richiesta di parere in esame, questo Ufficio è dell'avviso che elemento decisivo sia la volontà espressa dall'amministrazione nel provvedimento di nomina dell'organo di revisione. Se da tale provvedimento si evince che la volontà dell'amministrazione sia stata quella di fissare il compenso dell'organo di revisione nella misura prevista per legge (ad esempio attraverso un mero rinvio alle disposizioni di legge vigenti), una posteriore rimodulazione non potrà che trovare applicazione dalla data di efficacia dell'atto da cui deriva la determinazione del diverso importo.

IL DIRIGENTE AVVOCATO
(avv. Vitalba Vaccaro)

